

UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA

COMPRENDENTE I COMUNI DI PITIGLIANO MANCIANO SORANO VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)

> Cod. Fisc. e p. IVA 01501840530 Tel. 0564 616039- fax 0564 615596

www.uc-collindelfiora.it

Mail: <u>ragioneria@uc-collinedelfiora.it</u> PEC: <u>uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it</u>

OGGETTO: "FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 PERSONALE NON DIRIGENTE."

Presidente: Sig Pierandrea Vanni

Segretario Dott.ssa Ombretta Tosi

Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Ombretta Tosi ff

Verbale n. 54 del 14.04.2021

Ai sensi dell'art 89 comma 3 del Regolamento di Contabilità dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, in allegato si trasmette copia del verbale del Revisore.

Distinti saluti.

Rag. Francesco Carbini

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno quattordici (14) del mese di Aprile, il Rag. Francesco Carbini nella sua qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, giusta deliberazione di Consiglio n 21 del 29/11/2018

Premesso che l'art. 8 comma 6 del CCNL 2016/2018 del comparto Enti Locali dispone che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001";

Dato atto che le Amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti posti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione;

Evidenziato che il controllo svolto dal Revisore dei Conti attiene a tutti gli aspetti normativi della contrattazione integrativa ed è svolto prima dell'autorizzazione della Giunta alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto;

Esaminata la documentazione trasmessa al sottoscritto in data 12.04.2021 completa di :

- determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 6 del 04.02.2021 ad oggetto "Costituzione fondo per le risorse decentrate parte stabile per l'anno 2021";
- della deliberazione di G.E. n. 26 del 30.03.2021 ad oggetto "Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 personale non dirigente. Indirizzi per la costituzione della parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa";
- della determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 16 del 06.04.2021 ad oggetto "Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2021. Parte stabile e parte variabile".
- preintesa al CCDI del personale parte economica anno 202 sottoscritta in data 07.04.2021 dalla delegazione trattante di parte pubblica, di parte sindacale e dalle RSU;

Richiamato l'art. 67 comma 7 del CCNL 2016/2018 secondo il quale "La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017."(7°comma).

Richiamato, conseguentemente, l'art. 23 comma 2 del D.lgs.vo n. 75/2017 secondo cui: "... A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. "

Considerato che in occasione della costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 veniva individuato il tetto non superabile anno 2017 ai sensi dell'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, pari ad €. 146.282,00;

Dato atto che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2021, al netto delle risorse non soggette a limite (art. 67 comma 2 lett. b CCNL 2016/2018) che si quantificano in complessivi €. 4.025,19, vengono ad ammontare complessivamente ad €. 137.196,87;

Preso atto, pertanto, che il limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 viene rispettato, di talché non è stato necessario applicare alcuna decurtazione, come evidenziato dal prospetto che segue:



Risorse stabili soggette a limite	66.906,32
Risorse stabili NON soggette a limite	4.025,19
TOTALE RISORSE STABILI	70.931,51
Risorse variabili soggette a limite	611,04
Risorse variabili NON soggette a limite	
TOTALE RISORSE VARIABILI	611,04
Totale risorse disponibili	71.542,55
Fondo P.O. (di cui €. 5.000,00 extra limite)	74.679,51
Totale Fondo (di cui €. 144.924,86 soggette al limite ex art. 23, c.2, d.lgs 75/2017 – anno 2016)	146.222,06

Tenuto conto che a fronte della contrattazione decentrata, le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale (RR.SS.UU. e OO.SS. di categoria) hanno concordano di ripartire e distribuire le risorse disponibili pari ad euro €. **71.542,55** come segue:

- a) al pagamento delle indennità di comparto a norma e nelle misure risultanti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di comparto;
- b) al pagamento delle progressioni orizzontali storiche;
- c) alla corresponsione dell'indennità di condizioni lavoro (rischio, disagio riconosciuto e maneggio valori) e dell'indennità di maneggio valori nella misura giornaliera prevista dal CCDI, destinando la somma complessiva di €. 1.000,00;
- d) alla corresponsione delle indennità correlate a particolari e specifiche responsabilità formalmente assegnate ed esercitate nell'anno (art. 70 comma 1 CCNL 2016-2018) nella misura complessiva di €. 10.500,00;
- e) alla reperibilità per il Servizio di Protezione Civile (art. 24 CCNL 2016-2018) nella misura di €. 1.300,00;
- f) ad una ulteriore indennità per il personale addetto ai servizi di Protezione Civile ai sensi dell'att. 70 quinquies del CCNL e dell'art. 17 del vigente CCDI parte normativa nella misura di €. 350,00 ;
- g) alle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021 nel limite massimo del 50% degli aventi diritto, stabilendo la decorrenza delle stesse al 01/04/2021, e destinando la somma massima di €. 2.417,79;
- h) alla erogazione degli incentivi legati alla performance collettiva ed individuale anche in riferimento agli obiettivi e piani di lavoro definiti dall'amministrazione per l'importo residuale del fondo, da incrementarsi anche con le economie accertate a seguito della distribuzione delle indennità di cui ai punti precedenti,

Verificato che le materie oggetto di contrattazione integrativa sono state correttamente previste nella preintesa già sottoscritta e che i criteri previsti per l'utilizzo del fondo risorse decentrate per il corrente anno sono conformi alle disposizioni di legge ed ai principi definiti nella contrattazione collettiva nazionale;

Accertato inoltre il rispetto degli adempimenti e dell'iter procedurale della contrattazione decentrata ed il pieno adempimento dell'obbligo di pubblicizzazione di cui all'art. 11 commi 6 e 8 del D.Lgs. 150/2009;



Richiamati altresì:

- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.lgs 150/2009;
- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione;

Rilevato

- che le risorse allocate del Fondo trovano copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa del personale del Bilancio di previsione 2021;
- che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 risulta contenuto entro il limite del 2016;
- che il Fondo per le Risorse Decentrate 2021 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;
- che le risorse destinate alla produttività sono correlate al raggiungimento dei risultati predeterminati ed i relativi compensi verranno erogati in coerenza con il D.Lgs 150/2009 e con la supervisione dell'OIV;
- che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti in ordine alla costituzione del Fondo per la produttività in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato, Il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla conformità delle parti componenti la pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per l'anno 2021, alla normativa vigente in materia ed ai limiti e vincoli della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della pre-intesa al contratto integrativo per l'anno 2020, e, pertanto

ATTESTA

La compatibilità normativa e contrattuale di ogni norma contenuta nella pre-intesa sottoscritta in data 07.04.2021.

Pitigliano, lì 14.04.2021

IL REVISORE

Rag, Francesco Carbini